



Agenzia per la Coesione Territoriale

Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" – Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne – sub investimento 1.2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale" finanziato dall'Unione Europea- Next GenerationEU

1. FINALITÀ

1.1 L'iniziativa si inserisce nel quadro della Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente nella Linea di intervento 1.1.2 "Strutture sanitarie di prossimità" dell'Investimento 1.1: Strategia nazionale per le aree interne.

1.2 L'Avviso è finalizzato all'avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi per il sostegno al consolidamento delle farmacie rurali, così come definite dall'art. 2 della legge n. 221 dell'8 marzo 1968 recante "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali", purché ubicate in centri con meno di 3000 abitanti al fine di renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate, in aderenza a quanto stabilito dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

2.1 I seguenti atti costituiscono i riferimenti normativi e documentali principali del presente Avviso.

- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che



lo Stato membro che desidera ricevere un contributo finanziario in conformità dell'articolo 12 presenta alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza quale definito all'articolo 17, paragrafo 1;

- Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia trasmesso alla Commissione europea in data 25 aprile 2021, valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 a norma dell'art. 20 del Regolamento (UE) 2021/241; in particolare, la Missione n.5 "Inclusione e Coesione" – Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.2 "Strutture sanitarie di prossimità" del PNRR;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro



dell'Economia e delle Finanze, del 12 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, con particolare riferimento all'art. 1 che istituisce l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui riordino delle competenze è effettuato dall'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la quale stabilisce, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- Artt. 1 e 2 della legge n. 221 dell'8 marzo 1968 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale;
- legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, nonché in materia di processo civile", e, in particolare, l'articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante: "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 153 del 2009";
- Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante: "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali";
- Decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante: "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni



di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;

- Decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante “Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 153 del 2009”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” - articolo 1, comma 403;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, c. 727 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Prorogato l’Art. 10, comma 2, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 11;
- Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 – Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici;
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il Regolamento entra in vigore il 12 agosto 2017;
- Nota prot. n. 2301 del 23 dicembre 2021 del Ministero del Sud e la Coesione Territoriale con cui si individua l’Agenzia per la Coesione Territoriale a ricoprire il ruolo di Soggetto Attuatore.

3. DEFINIZIONI

3.1 Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- Agenzia o ACT: Agenzia per la Coesione Territoriale con sede a Via Sicilia 162/C Roma (RM);
- “Amministrazione centrale titolare di interventi”: Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR;
- Direttore Generale: Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- “PNRR” o Piano: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si articola in 6 Missioni e



16 Componenti, contiene il pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'Italia per rispondere alle sfide economiche-sociali derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale;

- "Missione": risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
- "Componente": elemento costitutivo o una parte delle Missioni del PNRR, che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche;
- "Investimento e/o sub-investimento": spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione;
- "Target e milestone": le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento previsto dal PNRR, intendendo per "milestone" il risultato qualitativo oggettivamente verificabile (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.), che riflette i contenuti e le caratteristiche desiderabili da poter raggiungere attraverso l'attuazione di riforme e investimenti del Piano, mentre per "target" il risultato quantitativo di un indicatore concordato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.), che riflette l'attuazione delle riforme e degli investimenti;
- "non arrecare un danno significativo" o "*do no significant harm*" (DNSH): non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- "procedura a sportello" procedura definita dall'Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" come procedura in cui "le proposte progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili";
- "Soggetto attuatore": Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che



provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9 c. 1 del medesimo Decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";

- "Soggetto Realizzatore": Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal Soggetto Attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
- "Irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del PNRR, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite;
- Aiuti di Stato: gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- Farmacie Rurali sussidiate: categoria di farmacia di cui all'articolo 2, quarto comma della legge 8 marzo 1968, n. 221;
- Piattaforma: strumento informatico adottato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per l'acquisizione delle domande di partecipazione da parte delle farmacie.

4. OGGETTO

4.1 Il presente avviso definisce le condizioni, i termini e le modalità per la concessione di contributi pubblici per incentivare i privati a investire nell'adeguamento delle farmacie rurali sussidiate, come meglio individuate al paragrafo 6 del presente avviso, al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari, (i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; (ii) fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; (iii) erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; (iv) monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.

4.2 La spesa ammissibile delle domande di partecipazione ammesse a finanziamento è quella direttamente connessa con la realizzazione dell'intervento. Al riguardo, trova applicazione il DPR n. 22/2018 inerente i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/2020;

4.3 Le risorse pubbliche in oggetto sono concesse ai soggetti realizzatori ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", in GUUE serie L 352 del 24 dicembre 2013 e previa verifica e assolvimento degli adempimenti previsti dal registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come



disciplinati dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

4.4 Ai fini della determinazione della base giuridica, si precisa che il presente avviso pubblico prevede la concessione di un aiuto in regime “*de minimis*” sotto forma di contributo a fondo perduto – una tantum - sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

4.5 Gli aiuti sono concessi in conformità con quanto previsto dal Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia trasmesso alla Commissione europea in data 25 aprile 2021, valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 a norma dell'art. 20 del Regolamento (UE) 2021/241.

4.6 Il presente Avviso Pubblico non costituisce obbligazione per l'Agenzia per la Coesione Territoriale che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA E ATTIVITA' AGEVOLABILI

5.1 L'investimento occorrente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Avviso, prevede una compartecipazione di finanziamento pubblico e privato; la dotazione finanziaria pubblica a disposizione è pari a euro 100.000.000,00, e mira a finanziare almeno 500 farmacie rurali entro dicembre 2023 e almeno 2000 farmacie entro giugno 2026.

La dotazione finanziaria derivante dall'impiego di capitali privati corrisponde ad una quota pari a 1/3 (un terzo) del costo totale dell'investimento.

La dotazione finanziaria pubblica è equamente ripartita (50% ciascuna) tra due macroaree:

Macroarea Mezzogiorno:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: **euro 50.000.000,00**

Macroarea Centro-Nord:

Lazio, Marche, Toscana ed Umbria; Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto: **euro 50.000.000,00**

5.2 I contributi pubblici saranno erogati per ciascuna Macroarea fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base di procedura a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

5.3 La dotazione finanziaria pubblica stabilita al punto 5.1. per una delle due Macroaree, potrà essere oggetto di incremento di risorse allorché, alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di contributo, si verifichi per una delle due Macroaree il mancato assorbimento della dotazione finanziaria inizialmente prevista. Tale possibilità di trasferimento di risorse da una macroarea all'altra è finalizzata all'assorbimento del 100% della dotazione finanziaria pubblica di



cui al presente Avviso. Pertanto, allorché alla data di chiusura dello sportello non saranno pervenute istanze tali da determinare l'assorbimento del 100% della dotazione finanziaria del presente Avviso, l'Agenzia per la Coesione Territoriale si riserva di aprire una nuova finestra di validità dello sportello al fine di consentire il raggiungimento dell'importo complessivo determinante la concorrenza delle risorse messe a disposizione con il presente Avviso.

5.4 Il contributo pubblico erogabile per ciascuna farmacia rurale sussidiata corrisponde a una quota pari ai 2/3 (due terzi) del costo totale dell'investimento ed è fissato nell'ammontare massimo di € 44.260,00.

5.5 Sono agevolabili gli investimenti destinati ai seguenti tre ambiti di intervento.

- **Primo Ambito:** Ottimizzazione dell'efficace dispensazione del farmaco anche implementando la distribuzione per conto (DPC) operata dalle farmacie territoriali, anche presso il domicilio dei pazienti, in luogo della distribuzione diretta (DD) effettuata dai presidi ospedalieri. Riorganizzazione e implementazione dell'area di dispensazione e dello stoccaggio dei farmaci; miglioramento dei livelli di monitoraggio delle scadenze, revoche e farmaci mancanti;
- **Secondo Ambito:** Partecipazione alla presa in carico del paziente cronico, anche tramite progetti di assistenza domiciliare, aumento del tasso di aderenza del paziente alle terapie farmacologiche e al monitoraggio dell'uso corretto dei farmaci. Interazione della farmacia rurale con il Fascicolo sanitario elettronico (FSE): sono finanziati prioritariamente interventi di formazione specialistica alla presa in carico del paziente, anche domiciliare, e alla farmacovigilanza, dotazioni tecnologiche, informatiche e logistiche (licenze per piattaforme di monitoraggio, software, hardware, postazioni attrezzate per il teleconsulto, la consultazione dati, la consultazione FSE);
- **Terzo Ambito:** Prestazione di servizi di primo e secondo livello, operabile anche nell'ambito di assistenza domiciliare, fornendo percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche: le spese per la locazione e/o acquisto dei dispositivi di telemedicina e analizzatori di sangue e urine e relativa assistenza/creazione di aree di accoglienza (spazi riservati, arredamenti specifici, dispositivi di emergenza) per l'erogazione dei servizi di telemedicina, anche a domicilio per pazienti fragili, per i quali ci si dovrà avvalere di un sistema di refertazione presso un centro individuato a priori, preferibilmente in convenzione con ospedali o strutture pubbliche.

5.6 Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a finanziare tutti gli interventi proposti nell'ambito del presente Avviso e ritenuti ammissibili, le ulteriori domande ammissibili ma non finanziabili andranno a costituire il parco progetti da finanziare cui attingere in caso di disponibilità futura di ulteriori risorse.

6. SOGGETTI REALIZZATORI

6.1 I soggetti realizzatori dell'iniziativa sono le farmacie rurali sussidiate, così come definite al paragrafo 3 del presente Avviso. Le suddette farmacie possono presentare richiesta di contributo,



purché, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- possedere lo status di farmacia rurale sussidiata ai sensi dell'art. 2, quarto comma della legge 8 marzo 1968, n. 221;
- essere in stato di attività e risultare iscritte al Registro delle imprese;
- risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili aiuti di Stato ricevuti e successivamente non rimborsati o depositati in un conto bloccato (impegno Deggendorf);
- non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti "*de minimis*" concessi a norma del Regolamento (UE) N. 1407/2013 o di altri regolamenti "*de minimis*" che determini il superamento del massimale più favorevole previsto dalla pertinente disciplina "*de minimis*" applicabile;
- non aver ricevuto, per le medesime spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea o comunicati in esenzione ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tali da determinare, cumulativamente, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati previsti dalle pertinenti discipline applicabili (assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

7. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

7.1 Il termine per la conclusione delle attività oggetto dei contributi non potrà superare il 31/12/2024, salvo ulteriori proroghe che potranno essere accordate dall'Agenzia.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

8.1 Ai fini della partecipazione all'Avviso, la domanda di partecipazione, dovrà essere compilata dal titolare o rappresentante legale della Farmacia, a pena di irricevibilità, a partire dalle ore 12:00:00 del 29/12/2021 e fino alle ore 23:59:59 del 30/06/2022, esclusivamente avvalendosi della specifica procedura informatica per il tramite della Piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo internet: <https://farmacierurali.agenziacoesione.gov.it/>

8.2 L'Agenzia per la Coesione Territoriale si riserva di prorogare la data di presentazione delle domande, nell'ipotesi contemplata all'art. 5.3, ovvero in ogni altra ipotesi necessaria.



8.3 Una volta effettuato l'accesso alla Piattaforma tramite SPID il richiedente e sottoscrittore della candidatura dovrà compilare nelle apposite sezioni i campi degli interventi/dispositivi finanziabili, richiamati nella tabella di cui all'Allegato 1, i cui costi sono stati predefiniti secondo l'individuazione di un costo standard unitario ai sensi dell'articolo 53.1 lettera b del Regolamento (UE) 2021/1060 - come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156 - sulla base della metodologia adottata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;

8.4. Ai fini della compilazione della domanda di partecipazione i richiedenti dovranno disporre di indirizzo PEC e SPID.

8.5 In considerazione del fatto che la piattaforma informatica di cui sopra è l'unica modalità di presentazione della candidatura, eventuali domande non inserite sulla Piattaforma, che siano trasmesse con altre modalità (incluso tramite PEC), non hanno alcuna validità e saranno considerate come non presentate.

8.6 Come indicato nel documento "Istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione" di cui all'Allegato 2 del presente Avviso, in sede di presentazione della domanda, per alcuni interventi/dispositivi (cfr. Allegato 1 al presente avviso, "Tabella di riepilogo degli interventi/dispositivi finanziabili"), il richiedente dovrà selezionare le voci di costo per le quali si richiede il finanziamento, o in alternativa, dovrà selezionare l'apposita sezione "dotazioni già in possesso" qualora la farmacia fosse già in possesso delle dotazioni finanziabili.

8.7 Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione del progetto farà fede unicamente la data e l'ora di invio della domanda di partecipazione generati automaticamente dalla Piattaforma e costituente ricevuta di avvenuto inoltro della domanda di partecipazione.

9. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

9.1 Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dall'istruttoria - le candidature che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

- a) presentate oltre il termine o con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente punto 6.1;
- c) che non prevedano interventi in almeno uno degli ambiti descritti al punto 5.5.

9.2 L'esclusione per una o più delle cause previste dal presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente tramite posta elettronica certificata che avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge.

9.3 L'ammissione al contributo è effettuata con riserva di verifica dei requisiti e delle autocertificazioni presentate. L'esito negativo delle verifiche di riscontro, che saranno effettuate



su tutti i Soggetti ammessi al finanziamento, comporterà l'esclusione.

9.4 La documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, sarà acquisita dall'Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 252/1998 e dalle successive disposizioni normative applicabili.

10. ISTRUTTORIA PER L'AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

10.1 La selezione delle proposte avviene attraverso le fasi di seguito descritte e nel rispetto dell'art. 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 123 che prevede che *"Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico"*.

10.2 Le domande di partecipazione, presentate con le modalità di cui all'art. 8, sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La fase istruttoria delle istanze è svolta a cura dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e presuppone la previa verifica della capienza finanziaria sulla Macroarea di riferimento e consiste nelle seguenti attività:

- verifica della correttezza e completezza del caricamento delle istanze sulla Piattaforma, secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Avviso;
- verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al finanziamento dei richiedenti di cui al punto 6.1 del presente Avviso Pubblico, relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti.

10.3 L'esito negativo anche di una sola delle verifiche sopra elencate determina l'irricevibilità dell'istanza, con la conseguente archiviazione a seguito di comunicazione al soggetto proponente interessato, di cui al successivo punto 10.6.

10.4 Al termine della fase istruttoria l'istanza sarà considerata ricevibile o irricevibile e, allorché ricevibile, la proposta progettuale sarà inserita nel successivo provvedimento di concessione di cui al punto 11.

10.5 Le proposte non saranno aperte in seduta pubblica, né alla presenza di rappresentanti dei soggetti proponenti, in quanto la procedura di cui al presente Avviso non rientra tra quelle di cui al D.lgs. n. 50/2016.

10.6 Nel corso dell'istruttoria, è data comunicazione ai soggetti interessati della non ricevibilità delle domande presentate e sono concessi i termini per presentare eventuali osservazioni; tale comunicazione è trasmessa a mezzo PEC da parte dell'Ufficio competente. L'Amministrazione, a



seguito dell'esame di eventuali documenti od osservazioni, comunica a mezzo PEC le proprie determinazioni, dichiarando la proposta ammessa o non ammessa.

10.7 L'Agenzia per la Coesione Territoriale avvierà le attività di istruttoria, validazione delle risorse richieste e potrà procedere alla concessione degli importi in favore dei soggetti realizzatori già durante la fase di apertura dello sportello. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 11.1, potranno essere emessi diversi decreti di ammissione al contributo cumulativi, potendosi procedere a scaglioni in base all'ordine cronologico di presentazione, di istruttoria con esito positivo e validazione degli importi.

11. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

11.1 I decreti di ammissione o di non ammissione, di cui al precedente art. 10, sono adottati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda e notificati a mezzo PEC al proponente, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ii.mm., ovvero di richieste di integrazioni da parte dell'Agenzia.

11.2 I decreti di ammissione saranno accompagnati da un disciplinare d'obblighi, che stabilisce la durata per il completamento dell'intervento, gli obblighi in capo al Soggetto Realizzatore, ivi inclusi gli obblighi di rendicontazione, da completare e sottoscrivere da parte del Soggetto Realizzatore entro 30 giorni dalla data notifica del decreto di ammissione.

11.3 L'ammissione a contributo delle proposte progettuali avviene fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 5, inclusa la possibilità di trasferimento delle risorse da una macroarea all'altra.

11.4 Il finanziamento delle proposte termina con l'arrotondamento per difetto all'ultimo intervento integralmente finanziabile.

12. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

12.1 L'Agenzia per la Coesione Territoriale eroga, in un'unica soluzione, l'importo stabilito nel provvedimento di ammissione al contributo sul conto corrente intestato al titolare o rappresentante legale della farmacia indicato nella Piattaforma, a seguito dei controlli di legge e dietro presentazione della seguente documentazione entro 30 giorni dalla notifica del decreto di ammissione:

- polizza fideiussoria (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) a copertura dell'intero importo finanziato in favore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, secondo il fac-simile dell'allegato 3;
- disciplinare d'obblighi, di cui all'allegato 4, sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della farmacia;



- certificazione/attestazione da parte dell'Amministrazione territorialmente competente (Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL) comprovante la loro classificazione come farmacia rurale sussidiata ovvero, in alternativa, l'attestazione di avvenuta concessione del sussidio da parte della stessa Amministrazione territorialmente competente (Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL). Le certificazioni/attestazioni dovranno essere riferite all'anno 2020 o all'anno 2021.

12.2 Prima dell'erogazione del contributo il soggetto proponente ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie all'acquisizione del DURC nonché alle verifiche di cui all'art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973. In assenza di tali elementi, l'Amministrazione non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.

12.3 Il soggetto realizzatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia". In particolare, i pagamenti saranno effettuati riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

12.4 Si rinvia, inoltre, all'art. 6, Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

12.5 La rendicontazione delle attività progettuali è effettuata sulla base dell'opzione di costo semplificato prevista dall'art. 53.1 lettera b del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156;

12.6 Il Soggetto Realizzatore è tenuto a dimostrare la completa realizzazione degli interventi presentando, entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, indicata nel disciplinare d'obblighi, l'attestazione di avvenuta realizzazione delle attività corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute e delle dotazioni finanziabili già in possesso come specificato all'Allegato 2.

13. CONTROLLI

13.1 Il soggetto realizzatore è tenuto agli adempimenti di monitoraggio e controllo specificati nel provvedimento di assegnazione delle risorse, pena la revoca del contributo.

13.2 L'Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce l'inserimento dei dati relativi agli interventi nel Sistema unitario "ReGiS" previsto dall'articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del sistema informativo Delfi in uso presso l'Agenzia.

13.3 L'Agenzia per la Coesione Territoriale svolge controlli sia documentali, sia in loco, anche senza preavviso e in ogni fase di esecuzione dell'iniziativa e in qualunque momento nel corso



della realizzazione degli interventi ammessi al contributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti.

13.4 L'Agenzia in seguito all'esito positivo delle verifiche effettuate sulla completa realizzazione delle attività progettuali, di cui al punto 12.6, procederà allo svincolo della polizza fidejussoria emessa a copertura dell'intero importo finanziato.

13.5 Rispetto ai controlli in loco, l'Agenzia per la coesione Territoriale si riserva la facoltà di verificare la corretta realizzazione delle attività progettuali mediante sopralluoghi da effettuarsi presso la sede legale e/o operativa della farmacia beneficiaria del contributo e, laddove necessario, presso i locali in cui sono stati realizzati gli investimenti ovvero presso qualsiasi altra sede ove risultino ubicati i beni agevolati e, a tal fine, i soggetti realizzatori si impegnano a consentire l'accesso ad incaricati dell'Agenzia per la Coesione Territoriale presso le farmacie rurali ed a rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche affidate alla stessa.

13.6 Il contributo a valere sul Fondo è revocato integralmente nel caso di mancata realizzazione delle attività progettuali, in base agli esiti delle verifiche effettuate dall'Agenzia, nonché in caso di violazione del principio di stabilità delle operazioni. Le ipotesi di revoca, sono puntualmente identificate nel disciplinare di obblighi del soggetto realizzatore di cui all'Allegato 4.

13.7 Il Soggetto realizzatore è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché relativamente ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla competente Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

14. ALTRE INFORMAZIONI

14.1 I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente alle indicazioni prescritte dall'Agenzia in tema di informazione e pubblicità.

14.2 Tutti i dati personali di cui l'Agenzia venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

15. FORO COMPETENTE

15.1 Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

16.1 Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Fontanelli – e-mail: farmacierurali@agenziacoessione.gov.it.

16.2 Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'avviso e dei relativi allegati, potranno essere richieste al Responsabile del procedimento entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione delle richieste di contributo, esclusivamente per iscritto all'indirizzo e-mail farmacierurali@agenziacoessione.gov.it. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità.

Le risposte ai chiarimenti pervenuti saranno inserite in apposita rubrica dell'indirizzo internet dedicato all'Avviso.

17. ALLEGATI

17.1 Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:

- Allegato 1. Tabella di riepilogo degli interventi/dispositivi finanziabili;
- Allegato 2. Istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione e la rendicontazione delle spese;
- Allegato 3. Fac-simile di garanzia fideiussoria;
- Allegato 4. Disciplinare d'obblighi.

18. RINVIO

18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, e nazionali e vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.